



COMUNE DI CERTALDO

PIANO OPERATIVO COMUNALE

VARIANTE 2

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO

Giacomo Cucini

UFFICIO DI PIANO

Ufficio Urbanistica Comunale

Arch. Carlo Vanni
Geom. Mariarosa Cantini
Dott.ssa Silvia Santini

ARTU' srl

Urb. PhD. Matteo Scamporrino
Arch. PhD. Luca di Figlia

GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

Geol. Luca Pagliuzzi
Geol. Serena Vannetti
Aspetti idraulici
Ing. Giacomo Gazzini
Hydrogeo Ingegneria s.r.l.

Aspetti giuridici

Avv. Agostino Zanelli Quarantini

SUPPORTO SCIENTIFICO

Laboratorio Regional Design Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze

Responsabile scientifico
Prof. Valeria Lingua

Prof. Giuseppe De Luca
Arch. PhD. Michela Chiti
Urb. Elisa Caruso

COLLABORATORI

Dott. Urb. Lorenzo Bartali

GARANTE PER LA COMUNICAZIONE


Dott. Filippo Belli

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO

Giacomo Cucini

RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Yuri Lippi




CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI ED ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE



DATA

Maggio 2023



PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 11/02/2019 è stato adottato il il Piano Operativo, poi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 28/12/2020 ed ha acquisito efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.27 del 07/07/2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 16/02/2022 è stata adottata la “Variante 1” al Piano Operativo, poi approvata in via definitiva con determinazione dirigenziale n.206 del 13/04/2022 ed ha acquisito efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n.18 del 04/05/2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 27/07/2022 è stato approvato “l’Aggiornamento del quadro conoscitivo n.1”, poi pubblicato sul B.U.R.T. n.35 del 31/08/2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/03/2023 è stato approvato “l’Aggiornamento del quadro conoscitivo n.2”, poi pubblicato sul B.U.R.T. n.14 del 05/04/2023.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16/03/2023 è stata adottata la “Variante 2” al Piano Operativo, poi pubblicata sul B.U.R.T. n.13 del 29/03/2023.

La “variante 2” adottata e tutta la documentazione ad essa allegata è rimasta a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Certaldo dal 29/03/2023 ed entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. è stato possibile presentare contributi ed osservazioni.

Sono pervenuti, tramite un'unica comunicazione, tre contributi da parte di tre diversi Settori della Regione Toscana come meglio elencati e riassunti di seguito ed una osservazione presentata da un cittadino.

Nelle seguenti pagine si riporta l’elenco dei contributi e delle osservazioni e successivamente, per ognuno di questi, la sintesi del contenuto ed un riscontro tecnico con una proposta di determinazione.

REGISTRO CONTRIBUTI PERVENUTI

N°	PROT	DATA	PROPONENTE
1a	9804	27/04/2023	REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici
1b			REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Autorità di gestione FEASR
1c			REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico

REGISTRO OSSERVAZIONI PERVENUTE

N°	PROT	DATA	PROPONENTE
1	10018	02/05/2023	Filippo Nelli Pampaloni

CONTRIBUTO	PROPONENTE
1.a	<p align="center">REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici</p>
CONTENUTO DEL CONTRIBUTO	RISCONTRO TECNICO E DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Risposta al foglio del 13/04/2023
 Numero 181808/N.060.025

Oggetto: Certaldo (FI) – Variante 2 al P.O.C. finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – ADOZIONE - D.C.C. n.9 del 16/03/2023 - RICHIESTA CONTRIBUTI AI SETTORI

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si comunica che, nello specifico "revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili" non ci sono competenze da parte dello scrivente settore.

Si fa presente tuttavia che, nelle nuove NTA, approvate in seguito alla Variante in oggetto, non è stato recepito all'art.109 quanto segnalato a suo tempo con nostra nota 131903 del 25/03/2019 relativa alla fase di adozione del Piano Operativo, "rivedere la terminologia tecnica dell'articolo facendo un più puntuale riferimento a quella utilizzata nella normativa di riferimento (L.R.39/2000 e suo regolamento applicativo DPGR 48/r/2003) al fine di evitare erronea interpretazione", essendo stato modificato solo nella parte relativa al Corpo Forestale dello Stato.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
 Dr. Sandro Pieroni

Si prende atto di quanto contenuto nel contributo pervenuto da parte del <<Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici>>.

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente modifiche ai criteri ed alle modalità di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Poichè l'art.109 delle Norme Tecniche non è interessato dalla presente variante, si ritiene necessario demandare la correzione della terminologia tecnica in esso riportata ad una successiva variante al Piano Operativo, in occasione della quale sarà attivato un confronto con il <<Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici>> al fine di addivenire ad un migliore e più corretto articolato normativo.

CONTRIBUTO	PROPONENTE
1.b	<p style="text-align: center;">REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Autorità di gestione FEASR</p>
CONTENUTO DEL CONTRIBUTO	RISCONTRO TECNICO E DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
SETTORE Autorità di gestione FEASR.

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Comune di Certaldo (FI) – Variante 2 al P.O.C finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – ADOZIONE - D.C.C. n. 9 del 16/03/2023 - Contributo tecnico.

Alla Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio

In riferimento all'adozione della variante 2 al Piano Operativo da parte del Comune di Certaldo, principalmente finalizzata alla individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili secondo la normativa attualmente vigente, si comunica che, sulla base della documentazione resa disponibile, non si rilevano elementi da segnalare per quanto riguardano le materie agricole di competenza del Settore. Come dato atto nei documenti della variante stessa, la definitiva individuazione delle aree idonee troverà attuazione successivamente all'emissione dei decreti attuativi ministeriali, di cui al D.lgs. 199/2021 art. 20 comma 1 e alla conseguente legge regionale prevista al successivo comma 4.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore
Dott.ssa Sabina Borgogni

Si prende atto e si concorda con quanto contenuto nel contributo pervenuto da parte del <<Settore Settore Autorità di gestione FEASR >>.

Si evidenzia che con la variante al P.O. adottata viene effettuata una ricognizione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione di impianti a terra, basata sulla lettura incrociata di quanto derivante dalla normativa statale e regionale vigente al momento della sua redazione.

I perimetri, delle aree classificate idonee e non idonee, sono state graficizzate nella tavola di quadro conoscitivo QC09 unicamente al fine di agevolarne la lettura da parte dei cittadini.

Resta inteso che qualsiasi innovazione della normativa Nazionale o Regionale, in materia di idoneità per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevarrà su quanto contenuto nella tavola di quadro conoscitivo QC09.

A00GRT / AD Prot. 0188136 Data 19/04/2023 ore 11:15 Classifica G.010.020. Il documento è stato firmato da Sabina Borgogni in data 19/04/2023 ore 11:15.

CONTRIBUTO	PROPONENTE
1.c	<p style="text-align: center;">REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Autorità di gestione FEASR</p>
CONTENUTO DEL CONTRIBUTO	



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

Oggetto: Certaldo (FI) – Variante 2 al P.O.C. finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – ADOZIONE - D.C.C. n.9 del 16/03/2023 - **Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della l.r. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del d.lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +39055438382
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatino, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Camignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti del PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+I-4++allegati.pdf/11aa674-d816-4d9c-8723-d432452c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del **Programma regionale di sviluppo 2016-2020** e in coerenza con il **Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)** l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti delle pianificazioni territoriale ed urbanistica" è specificato:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +39055438382
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla l.r. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione. In particolare si dovranno prevedere previsioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contenute alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e sanari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e sanari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contenute interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di **inosservanza** da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato **recupimento** delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +39055438382
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 16/04/2023 ore 12:49 Classifica N.060.025 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 16/04/2023 ore 12:49.

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 16/04/2023 ore 12:49 Classifica N.060.025 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 16/04/2023 ore 12:49.

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 16/04/2023 ore 12:49 Classifica N.060.025 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 16/04/2023 ore 12:49.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistiche/dinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costruttivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato in profonda trasformazione. Si riassume lo scenario energetico con cui lo strumento urbanistico dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrastare le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2); quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare velocemente sul territorio la filiera di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018, a dicembre 2020, a giugno 2022 e che ora saranno potenziati in attuazione del Piano REPowerEU 2022:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 40% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014 prima a 32%, in corso un ulteriore rialzo al 45%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 42% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014 prima al 32,5%, poi al 36%).

Questi obiettivi verranno a breve dettagliati in nuove Direttive UE. Comunque già oggi nelle Direttive vigenti sono delineate alcune strategie: Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera.

Si segnalano alcuni punti fondamentali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (d.lgs. 192/2005 e d.lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 gli edifici di nuova costruzione sono obbligatoriamente "a energia quasi zero"; nei prossimi anni al nuovo

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

edificato sarà imposto anche di avere emissioni (quasi) zero, ma soprattutto sarà necessario e spesso anche obbligatorio procedere a una forte riqualificazione di gran parte degli edifici esistenti;

- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo conforme al nuovo obiettivo UE del 45% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico. Sarà quindi necessario provvedere da una parte ad un fotovoltaico "a diffusione di massa", dall'altra individuare gli spazi per ampi impianti FER.

In ogni caso già l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" – zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stimava per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 1 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Quanto premesso entro pochi anni i sistemi urbani dovranno consumare almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sui loro effetti territoriali:

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie. Obblighi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Ad oggi, in applicazione del d.lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Per tale norma dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico "quasi zero". Contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. La nuova Direttiva in elaborazione prevede che al 2030 gli edifici residenziali esistenti devono raggiungere almeno la classe energetica E, mentre imporrà al nuovo edificato di tendere a zero anche per le emissioni climalteranti.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del d.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale, su impulso della UE, è ormai piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere e facilitare, nel rispetto dei valori dei singoli territori, questo grande percorso di profonda ristrutturazione del parco edilizio (nella sua quasi totalità) sopra accennato; e quindi di facilitare le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensa ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire sia con forti coibentazioni sia con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

a2) Obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni. Necessità di creare un adeguato numero di punti di ricarica.

Il d.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020) ha riscritto le prescrizioni minime di integrazione nell'edificato delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

In generale si deve però anche tener conto della quantità di punti di ricarica da creare sull'esistente, in modo adeguato a un parco auto che si andrà elettrificando: il PNIEC prevede 6 milioni di auto elettriche al 2030 ed è in corso di decisione in ambito UE lo stop alla vendita (in tutta Europa) dal 2035 di veicoli a motori endotermici.

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal d.lgs. 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di "ristrutturazioni rilevanti". Inserimento del fotovoltaico nel tessuto edilizio.

Si ricorda che l'inosservanza delle prescrizioni minime previste all'Allegato 3 al d.lgs. 199/21 comporta, ai sensi dello stesso d.lgs., il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del d.lgs. 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il d.lgs. 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti sono decaduti.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al d.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo vige per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:

- divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondo valle fino ad una altezza di 200 metri";
- sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con le prescrizioni minime di inserimento delle rinnovabili negli edifici dettate dal d.lgs. 199/2021, evitando indicazioni difformi negli stessi ambiti. Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali, in caso di ristrutturazione rilevante, potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sull'aumento della coibentazione.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal d.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la veloce realizzabilità tecnica degli interventi di inserimento delle FER nell'urbanizzato, dato che proprio **Purbanizzato dovrà dare un imponente contributo alla produzione da FER**: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificio storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore (che sono chiamate a sostituire le caldaie) richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio. Individuazione di aree per gli impianti FER

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (d.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 si applicano le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i criteri che l'Amministrazione regionale deve seguire per individuare le c.d. "aree non idonee" ad alcune tipologie di impianti da fonti rinnovabili.
- Il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), approvato il 10/02/2015, oltre a stabilire indirizzi sulla realizzazione degli impianti contiene negli allegati l'individuazione delle "aree non idonee" alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti solici (allegato 1 alla scheda A3) e conferma l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla l.r. 11/2011, modificata dalla l.r. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono presenti anche criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Data la necessità di localizzare grandi quantitativi di impianti FER sul territorio il d.lgs. 199/2021 prevede pure la individuazione di "aree e superfici idonee" al fotovoltaico ed eolico. Nelle c.d. "aree idonee" invece che con una autorizzazione espressa gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati dopo semplici forme di dichiarazione al Comune (PAS, DILA) fino a 10 MW di potenza.
- In attesa che si completi il procedimento di individuazione delle "aree idonee" ex d.lgs. 199/21 che avverrà con legge regionale (nonché in attesa della revisione delle precedenti "aree non idonee"), lo Stato ha intanto individuato delle "aree idonee" provvisorie (comma 8 art. 20 del d.lgs. 199/2021). Queste aree idonee provvisorie si estendono su buona parte del territorio regionale.

Visto il quadro generale succitato, la programmazione urbanistica locale ha il compito, già in questa fase di transizione, di favorire e governare la massima diffusione degli impianti FER e in particolare del fotovoltaico sul territorio. L'ente locale deve quindi:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- individuare quelle situazioni (paesaggi storicizzati, aree agricole di particolare valore, ecc...) che necessitano di una particolare attenzione e conservazione;
- individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate e vocate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile;
- non operare divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in aree del territorio di competenza, poiché sarebbero a rischio di illegittimità;
- governare lo sviluppo e la localizzazione degli impianti, dettando prescrizioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative differenziate per le varie aree, nel rispetto comunque dei target sopra descritti di forte sviluppo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto stabilito dalla Regione.
- l'individuazione eventuale da parte del Comune di aree vocate per le rinnovabili (in particolare fotovoltaico) e, sull'altro versante, di aree critiche all'inserimento delle FER, dovrà tenere conto:
 - delle vigenti "aree idonee" provvisorie individuate dallo Stato (ex comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021);
 - della precedente (e ancora vigente) disciplina delle "aree non idonee" individuata dalla l.r. 11/2011 e dal PAER (allegato 3 alla scheda A3), nonché della disciplina del PITT piano paesaggistico.
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e premettere ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il d.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene anche grazie a un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

- il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
- I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
- L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti - 1° stralcio - Rifiuti urbani assimilati - Art. 22 d.lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 l.r. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Comia, facenti parte dell'ATO Sud, rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data: 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 158 del 31/07/2000, come aggiornato con DCP n. 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserte nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.ariat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti intervenuti di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermutazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134*;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs.

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
 - Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex d.lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
 - Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 *"Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati"*.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006;
- piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d.lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati si ricorda che il Comune di Certaldo (FI) è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R. n. 142 del 09/07/2012).

A seguire indicazioni tecniche e nonnattive per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche.

- l.r. 41/2018;
- l.r. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della l.r. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III att. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autonità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autontà Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autontà di Ambito territoriale ottimale (oggi Autontà Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

A00GRT / AD Prot. 0187262 Data 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48.



REGIONE TOSCAN
Giunta Regionale

DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA"
SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allegati: 0

Risposta al foglio del 13/04/2023
Numero A00GRT/0181808/N.060.025

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere in messo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs: N.060.025

www.regione.toscana.it
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. +390554383852
renatalaura.caselli@regione.toscana.it

ACQUISTO / AD Proc. 0187262 Data 18/04/2023 ore 12:48 Classifica N.060.025 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 18/04/2023 ore 12:48

RISCONTRO TECNICO E DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO

Vista la nota trasmessa dal *Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti* della Regione Toscana, si ritiene che il contributo pervenuto sia di fatto apprezzabile come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi.

È opportuno evidenziare che il Comune di Certaldo, relativamente alle problematiche di carattere ambientale è dotato di strumenti operativi cogenti, come nel caso specifico del <R.E.S.> *Regolamento per l'edilizia bio-eco sostenibile*, approvato in data 24/03/2011 aggiornato nel 2013, dove di fatto molte delle argomentazioni trattate sono recepite in detto regolamento e che in data 30/09/2013 l'Amministrazione Comunale ha aderito al patto dei Sindaci con il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile).

Si precisa inoltre che il POC adottato, nelle NTA della disciplina e nei documenti di VAS (Relazione di sintesi non tecnica, Rapporto Ambientale e elaborativi grafici), ha preso in esame le componenti ambientali elencate nel contributo analizzandone diversi aspetti nel rispetto delle normative vigenti in materia. In particolare:

- In relazione alla componente ATMOSFERA, il P.O.C. considera ammissibili sull'intero territorio comunale solo le attività che non producono inquinamento atmosferico tale da conseguire una azione incoerente con gli obiettivi di tutela della risorsa allo stato delle conoscenze. Nell'ambito della messa in esercizio di nuovi impianti si dovrà prevedere l'implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, in collaborazione con A.R.P.A.T., attraverso l'utilizzo di strumentazioni fisse o mobili che permettano il rilevamento di inquinanti;
- In relazione alla componente ENERGIA la disciplina del POC stabilisce che in tutto il territorio comunale deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della crescita dei medesimi, sia attraverso l'impiego di fonti rinnovabili, al fine di perseguire gli obiettivi del P.A.E.S.. In merito agli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la disciplina del POC stabilisce criteri di realizzazione e non contiene divieti;
- In relazione alla componente RUMORE si fa presente che, come riscontrabile anche dal sito internet della Regione Toscana – *Geoscopio/Cartoteca-regionale* (all'indirizzo <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>), il Comune di Certaldo è dotato del *Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/03/2008; e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/03/2008 è stato approvato il *Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico*. Tutti gli interventi e le nuove previsioni previste dal P.O.C. sono coerenti con quanto stabilito nel P.C.C.A. e regolamento sopra citati;
- In relazione alla componente RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI la disciplina del P.O.C. agli articoli 114 e 116 detta indicazioni e riferimenti normativi al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Per quanto puntualmente segnalato, si è inoltre provveduto a riportare sugli elaborati grafici le Dpa (*distanze di prima approssimazione*) dagli elettrodotti presenti sul territorio comunale, fornite dall'ente gestore;
- In relazione alla componente RIFIUTI sono state analizzate le caratteristiche delle gestione dei rifiuti e il Comune, d'intesa con il soggetto gestore, Publiambiente S.p.a., e col coinvolgimento del cittadino-utente, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Per quanto puntualmente segnalato, si è provveduto inoltre a riportare nelle NTA e nella cartografia del POC, l'elenco delle aree oggetto di procedimento di bonifica.
- In relazione alla componente RISORSE IDRICHE la disciplina del P.O.C. all'art. 115 detta indicazioni e riferimenti normativi al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente

OSSERVAZIONE	PROPONENTE
1	Filippo Nelli Pampaloni
CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	
<p style="text-align: center; font-size: small;">STUDIO TECNICO <i>Filippo Nelli Pampaloni Geometra</i></p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>Il sottoscritto Filippo Nelli Pampaloni, nato a Firenze il 20.07.73, CF NLLFPP73L20D612F, residente in Comune di Certaldo in via Luia 52, in qualità di proprietario/comproprietario di immobili posti in codesto Comune, ed in qualità di tecnico, geometra, che opera anche in codesto Comune, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze, con il n. 3843/12,</p> <p style="text-align: center;">VISTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • che codesta Amministrazione Comunale ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/03/2023, la Variante 2 al Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 30 della l.r. 65/2014, finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili; • che con la variante al Piano Operativo di cui all'oggetto intendeva ".....tentare di risolvere alcune criticità emerse nella gestione del Piano Operativo, allineandosi allo spirito del legislatore nazionale che mira ad una maggiore diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili" <p style="text-align: center;">RILEVATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • che con l'introduzione, nelle NTA del PO, dell'art. 116 bis - <i>Impianti solari termici o fotovoltaici</i>, al comma 4, viene stabilito quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • "in territorio rurale sono ammessi impianti di autoconsumo e di produzione sulle coperture a condizione che: a) non ricadano sulle coperture degli edifici classificati <RV>, <V>, <VM> o vincolati della parte II del Codice per i beni ambientali"; • inoltre il comma 5 sbilisce che "su tutto il territorio rurale sono inoltre ammessi impianti a terra per autoconsumo e per produzione, a condizione che: a) non ricadano all'interno delle pertinenze di immobili classificati <RV>, <V>, <VM>"; • il comma 6 lett. C stabilisce oltretutto che è vietata l'installazione di impianti solari su pergole o pergolati ricadenti all'interno delle pertinenze di edifici classificati <A>, , <C>, <RV>, <V>, <VM>, vincolati della parte II del Codice per i beni ambientali, o all'interno delle aree classificate come <T.S.1>, <T.S.2>, <VV>, <VU>, <VS>, <VF>; <p style="text-align: center;">CONSIDERATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • quindi che i numerosi edifici in territorio rurale, classificati <RV>, <V>, <VM>, alla luce delle predette norme, per una loro programmazione di una riqualificazione energetica, non potranno pensare dotarsi di impianti solari termici o fotovoltaici in quanto l'istallazione degli stessi è vietata sulle coperture degli stessi, nei resedi di pertinenza e sulle tettoie e pergole presenti nei relativi resedi di pertinenza; • che le continue norme a livello Nazionale ed Europeo spingono invece nella direzione di una transizione ecologica ed energetica, avviate sempre più a diventare un'azione concreta, come dimostrato anche dall'ultima bozza di direttiva UE che introdurrebbe l'obbligo, per tutti gli edifici residenziali di rientrare nella classe energetica E entro il 1° gennaio 2030, che <p style="font-size: x-small; margin-top: 20px;">Via Cassia 226 50029 Tavarnuzze Impruneta (FI) Tel./Fax 055/2374554</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Codice Univoco destinatario per Fatturazione Elettronica : SUBM70N</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">info@filipponeppampaloni.it pampaloni.filippo.nelli@eonec.it P.iva 05179760482 C.F. NLLFPP73L20D612F</p> </div>	<p style="text-align: center; font-size: small;">STUDIO TECNICO <i>Filippo Nelli Pampaloni Geometra</i></p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>da come si legge rappresenterà solo un primo step, a cui seguirà, nel 2033, l'obbligo di passaggio in classe D. L'obiettivo finale è quello di arrivare a zero emissioni nel 2050, riducendo i consumi energetici di circa il 25%, tramite interventi di efficientamento degli immobili e delle abitazioni che includono l'installazione del cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l'installazione di nuove caldaie a condensazione <u>e l'utilizzo di pannelli solari</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritengo che le prescrizioni ed i divieti introdotti ed imposti dalle norme sopra richiamate risultino estremamente limitanti al punto da escludere la possibilità di dotare di impianti solari una gran parte dei fabbricati in territorio rurale, contravvenendo agli intenti manifestati in premessa dalla stessa Amministrazione Comunale, mancando pertanto l'allineamento allo spirito del legislatore nazionale che mira ed incentiva invece ad una maggiore diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili. <p>Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">CHIEDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia riconsiderata attentamente la possibilità di poter realizzare tali impianti solari e fotovoltaici su tutti gli edifici in territorio rurale, quantomeno su edifici di <V> e su quelli <VM>, magari prescrivendo che siano dotati di superfici scure e anti-riflettenti, in modo che l'impatto visivo sia, così, simile a quello dei lucernai, prescrivendo altresì che non occupino più di una percentuale, che potrebbe stimarsi in 30/40 % circa, della superficie del tetto. • che si consenta infine che tali impianti solari e fotovoltaici si possano realizzare anche nei resedi di pertinenza degli stessi immobili predetti, sulle tettoie e sulle pergole presenti nei loro resedi di pertinenza, concludendo di assoggettare la realizzazione a quanto già previsto al comma 5 dell'art. 116bis ovvero....."dovrà essere prodotta specifica valutazione di inserimento ambientale contenente: una ricognizione delle emergenze ambientali e storico architettoniche prossime all'ambito di intervento, oltre all'individuazione delle possibili intervisibilità tra l'ambito d'intervento e le emergenze individuate e gli interventi volti ad armonizzazione i nuovi impianti con il contesto paesaggistico di riferimento, minimizzando l'impatto visivo degli stessi". <p>Confidando che la presente osservazione, alla Variante 2 del Piano Operativo Comunale, sia condivisa e quindi accolta da codesta spet.le Amm.ne Com.le, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.</p> <p>Certaldo, li 28 Aprile 2023</p> <p>il sottoscritto</p> <p style="text-align: center;">Filippo Nelli Pampaloni</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 20px;">Via Cassia 226 50029 Tavarnuzze Impruneta (FI) Tel./Fax 055/2374554</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Codice Univoco destinatario per Fatturazione Elettronica : SUBM70N</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">info@filipponeppampaloni.it pampaloni.filippo.nelli@eonec.it P.iva 05179760482 C.F. NLLFPP73L20D612F</p> </div>

RISCONTRO TECNICO E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'OSSERVAZIONE

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si articola essenzialmente in tre punti nei quali il proponente chiede che sia consentita la realizzazione di impianti solari:

1. sulle coperture degli edifici classificati dal P.O. come <V> e come <VM> (sui quali al momento non è ammessa) introducendo alcune forme di compensazione rispetto all'impatto visivo che arrecherebbero (limitazioni alle superfici massime degli impianti e alla loro colorazione);
2. a terra, sulle pertinenze di tutti gli immobili di cui al punto 1), a fronte di valutazioni in merito al corretto inserimento ed alla verifica di non arrecare un impatto visivo significativo nelle visuali da e verso gli immobili classificati come <V> e <VM>;
3. sulle coperture di tettoie e pergole ricadenti nelle pertinenze degli immobili di cui al punto 1) a fronte di valutazioni in merito al corretto inserimento ed alla verifica di non arrecare un impatto visivo significativo nelle visuali da e verso gli immobili classificati come <V> e <VM>.

Controdeduzione tecnica:

In merito al **punto 1)** si evidenzia che le norme vigenti dispongono che gli interventi da attuare sulle costruzioni classificate <V> o <VM> dovranno risultare compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile.

I progetti di recupero di tali immobili dovranno tendere ad assicurare la piena compatibilità con:

- l'impianto morfo-tipologico dell'edificio;
- la conservazione dei materiali, dei caratteri costruttivi, degli elementi decorativi originari;
- i caratteri spaziali e formali dell'edificio e delle sue pertinenze;
- la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.

Si ritiene che la proposta relativa l'installazione di impianti solari sulle coperture degli edifici classificati <V> o <VM> non sia compatibile con gli obiettivi di tutela dei valori storico-architettonici di questi ultimi.

In merito a tale punto si propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione presentata.

In merito al **punto 2)** si ritiene che l'osservazione presentata non possa essere accolta in quanto gli edifici identificati dal P.O. come <V> e come <VM> non possono essere classificati come *"edificato privo di valore storico-architettonico"* unica fattispecie di classificazione per la quale il P.A.E.R. ammette la collocazione di impianti solari a terra.

In merito a tale punto si propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione presentata.

In merito al **punto 3)** si ritiene che la realizzazione di impianti solari sulle coperture di tettoie e pergole ricadenti nei resedi degli immobili classificati dal P.O. come <V> e <VM> possa risultare coerente con la tutela dei valori storico-architettonici degli immobili solo qualora sia dimostrato di non arrecare un impatto visivo significativo alle visuali da e verso questi ultimi provvedendo a documentare, che la collocazione di detti manufatti, non altera l'assetto delle originarie pertinenze rurali e risulta coerente con la tutela dei valori storico-architettonici riconosciuti.

Si propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione presentata disponendo conseguentemente l'aggiornamento della normativa adottata.

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'OSSERVAZIONE

PROPOSTA DELL'UFFICIO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ACCOGLIERE PARZIALMENTE	

VOTAZIONE

PRESENTI - N°	VOTI FAVOREVOLI - N°
ASTENUTI - N°	
VOTANTI - N°	VOTI CONTRARI - N°